

N. 11579/10 R.G. Notizie Reato
N. 472/11 R.G. Dib.

N. 369/12 Reg. Sent.
Data del deposito

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.
N. Camp. Pen.
Redatta scheda il



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Monza - in composizione collegiale - in persona dei giudici:

Dott.ssa Rosaria Pastore Presidente estens.
Dott.ssa Franca Anelli Giudice
Dott.ssa Silvia Pansini Giudice

alla pubblica udienza in data **10 febbraio 2012** ha pronunciato mediante lettura del solo dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

D. [REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED]; anagraficamente residente a [REDACTED] in via [REDACTED] nr. [REDACTED],

Attualmente Detenuto per Questa e per Altra Causa c/o Casa Circondariale di Monza"; **Presente**;
Difensori di Fiducia: Avv. [REDACTED] e [REDACTED], entrambi del Foro di Milano.

Tratto in Arresto il 22.1.2011 in esecuzione di Ordinanza Cautelare di applicazione della misura della custodia in carcere emessa dal GIP/Tribunale di Monza il 2091.1.2001.

I M P U T A T O

del reato p. e p. dagli artt. 110, 628/3° co. n 1 c.p.:

perché, in concorso con persona allo stato non identificata, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia consistita nel proferire l'espressione "se fai tutto quello che ti diciamo senza fare scherzi non ti succederà niente", rivolta a **R. G.**, in tal modo costretto (anche per evitare rischi alla propria figlia minorenni) ad accompagnarli con la propria autovettura alla sede della banca nonché con ulteriore minaccia consistita nel puntare un taglierino contro **F. M.**, rispettivamente vicedirettore ed impiegata della filiale di Paderno Dugnano del **[REDACTED]**, si impossessavano della somma di Euro 38.400,00 di proprietà della predetta Banca.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, in più persone riunite e parzialmente travisati per evitare di essere ripresi a volto scoperto dalle telecamere.

In Paderno Dugnano il 23.8.2010

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: Affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e irrogarsi la pena di Anni 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;

I Difensori: Chiedono in via principale l'Assoluzione dell'imputato ex art. 530/1°co. c.p.p. per non avere commesso il fatto e, in via subordinata, l'assoluzione ex art. 530/2°co. c.p.p. per mancanza di prova certa in ordine alla commissione dei fatti

MOTIVAZIONE

Con decreto ex artt. 455, 456 c.p.p. emesso il 16.2.2011 il GUP in sede disponeva il giudizio nei confronti di D. [REDACTED] A. [REDACTED] in ordine al reato come in rubrica specificato; alla prima udienza si è proceduto all'apertura del dibattimento con ammissione delle prove documentali e dichiarative richieste dalle parti e consistenti - per il P.M. - nella produzione (consentita dalla difesa) del supporto informatico delle videoriprese estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell'Istituto di Credito e nell'acquisizione (quale atto irripetibile) del verbale dei rilievi tecnici eseguiti sull'autovettura utilizzata dai rapinatori nonché nell'esame testimoniale del vicedirettore e dell'impiegata di banca di cui all'imputazione (R. [REDACTED] G. [REDACTED] e F. [REDACTED] M. [REDACTED]), prove consistenti - per la difesa - nell'esame testimoniale di C. [REDACTED] M. [REDACTED], T. [REDACTED] L. [REDACTED], F. [REDACTED] M. [REDACTED] e M. [REDACTED] F. [REDACTED] R. [REDACTED] quali soggetti in grado di riferire sui movimenti dell'imputato il giorno della rapina;

si procedeva altresì, con integrazione disposta ex art. 507 c.p.p., alla ricognizione di persona da parte del teste R. [REDACTED] G. [REDACTED], all'escussione di uno dei Carabinieri esecutori delle indagini ed operanti il sequestro del "volantino pubblicitario" (risultato utilizzato da uno dei rapinatori per il parziale occultamento del volto) ed il prelievo dell'impronta su quello rilevata, nonché all'esame del pubblico ufficiale/tecnico RIS autore dell'accertamento tecnico sulla comparazione delle impronte papillari per cui, acquisiti i relativi atti di indagine oggetto delle rispettive testimonianze (tabulati telefonici e relazione di accertamento tecnico), proceduto all'esame dell'imputato e già agli atti il verbale di interrogatorio dal medesimo reso ex art. 294 c.p.p., all'esito le parti hanno concluso come da separato verbale e come riportato in epigrafe alla sentenza (previa revoca, consentita dalle parti, di ordinanza ammissiva delle prove testimoniali residue oggetto di espressa rinuncia).

Delineata per estrema sintesi l'attività processuale espletata nel corso del dibattimento, deve preliminarmente rilevarsi che - sotto il profilo dell'accertamento dei fatti e delle modalità esecutive del loro materiale accadimento - le risultanze istruttorie hanno consentito di riscontrare non solo la ravvisabilità di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione ma anche e soprattutto la sicura riconducibilità dell'illecita condotta in questione alla persona dell'odierno giudicabile, il cui coinvolgimento nella complessiva vicenda risulta inequivocabilmente accertato dall'esito delle indagini non potendo accogliersi la prospettazione difensiva fondata sulla esclusione di qualsiasi coinvolgimento del D. [REDACTED] nella rapina per cui è processo;

l'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, invece, impone una piena affermazione di colpevolezza sulla base, da un lato, dei dati oggettivi emersi dalle indagini svolte dai Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano e della Stazione di Desio nonché del Reparto Carabinieri delle Investigazioni Scientifiche di Parma/"Sezione Impronte" nonché sulla base

dei riferimenti testimoniali e dell'esito degli accertamenti tecnici, tutti elementi attestanti il collegamento fra l'illecito in contestazione e la persona dell'odierno giudicabile;

dall'altro lato, tenuto conto della inverosimiglianza della prospettazione difensiva, di assoluta estraneità ai fatti, in quanto affidata a riscontri testimoniali che si sono rivelati, alcuni, del tutto influenti sui "tempi" e sui modi di esecuzione della rapina, altri addirittura con questa compatibili, ad eccezione della testimonianza Man [redacted] il cui assoluto ed insanabile contrasto con le dichiarazioni rese dagli stessi testimoni indicati "a favore" del D [redacted] e, per alcuni profili, in contrasto persino con le dichiarazioni dello stesso imputato, oltre che con l'obiettivo esito delle indagini, la rende non attendibile.

Dall'istruttoria dibattimentale, e in particolare dalle testimonianze di R [redacted] G [redacted], di F [redacted] M [redacted] e degli operanti è infatti emerso quanto segue in ordine alla genesi del processo:

il 23 agosto 2010 alle ore 7.30 R [redacted] G [redacted], vice direttore della filiale del [redacted] sita in via [redacted] di Paderno Dugnano usciva con la figlioletta di tre anni dall'abitazione di viale [redacted] a Milano e raggiungeva la propria autovettura [redacted] targata [redacted] parcheggiata sulla stessa via per raggiungere il luogo di lavoro;

mentre si apprestava ad aprire l'autovettura, il R [redacted] veniva raggiunto da un uomo che avvicinandogli si salutava chiamandolo per nome - "Ciao R [redacted]" - e che, subito dopo, veniva affiancato da un secondo uomo il quale, accostandolo, gli ingiungeva di "salire in macchina e di fare tutto quello che dicevano loro, senza fare scherzi..." (pag. 6 verb. trascriz. es. test. R [redacted] a ud. 16.6.2001);

uno dei due uomini si poneva alla guida facendo accomodare la bambina sul sedile accanto ed il secondo si sedeva dietro con affianco il vicedirettore ma, alle spiegazioni del R [redacted] che la bambina avrebbe dovuto di lì a poco venire affidata al nonno che secondo le consuete abitudini era già stato avvisato e attendeva per strada, per cui avrebbe potuto allarmarsi alla vista di due uomini sconosciuti, i rapinatori - dopo essersi "consultati" - modificavano le varie posizioni nell'abitacolo affidando la guida al R [redacted], mettendosi uno dei due sul sedile affianco al guidatore, collocando la piccola sul sedile posteriore con accanto l'altro rapinatore;

quest'ultimo, però, al fine di non insospettire il "nonno" alla vista di due estranei (mentre un solo sconosciuto ben avrebbe potuto venire presentato, in caso di richiesta di spiegazioni, come un "collega" di banca), scendeva dalla macchina al "semaforo precedente" il luogo dell'appuntamento ingiungendo al R [redacted] di procedere "pure insieme" e di "non fare scherzi. Di che il signore è un collega, eventualmente dovessero farti delle domande e poi tornate a riprendermi...", manovra riuscita giacché il suocero del R [redacted] non si accorgeva di nulla "nel senso, ha preso la bambina, pensava che fosse un collega, e siamo tornati indietro a riprendere il secondo individuo. L'abbiamo ripreso ..." (pag. 7 ibidem);

durante il tragitto i due rapinatori si coprivano parzialmente il volto, uno - quello che indossava occhiali scuri e sedeva accanto al vicedirettore conducente la vettura - con "un fazzoletto bianco ... coprendosi dal naso in giù", e l'altro tenendo in mano un volantino pubblicitario, del tipo di quelli "patinati", distribuiti nelle stazioni metropolitane ("perché in metropolitana, vicino alle scale della metropolitana si trovano sempre questi volantini della pubblicità ...", pag. 47), che adoperava anche lui per coprirsi il viso "all'altezza dal naso in giù" (pag. 8) specificando il R [redacted] diverse ulteriori circostanze:

3

che questo volantino era sempre stato tenuto in mano dal rapinatore sceso dalla macchina e successivamente rimasto sempre seduto dietro il posto del guidatore, che entrambi gli sconosciuti gli avevano “chiesto di non guardarli in faccia ...”, che nessuno dei due aveva fino a quel momento mostrato alcuna arma e che, infine, ostentavano di conoscere aspetti personali e professionali del R. [redacted]: “... Sembrava che conoscessero di me tutto, nel senso che mi dicevano: “Ah, allora sei di Catania ...” Mi hanno fatto delle domande un po’ personali: “Adesso sappiamo dove abiti. Hai una bella bambina”, cioè hanno cercato di portarla un po’ sul ..., personale ...però hanno detto chiaramente che se non facevo scherzi era una rapina per la banca e, a quel punto, poi, diciamo da Maciacchini in poi si sono espressi proprio per la rapina e allora Niente, mi hanno detto di fare quello che faccio ogni mattina, io ero il vice direttore della filiale, per cui ... avevo le combinazioni dei mezzi forti e loro questo lo sapevano, perché mi dicevano: “Tu fai come ogni mattina, apri le casseforti, noi aspettiamo i tempi tecnici per l’apertura delle casseforti, facciamo il nostro dovere e poi andiamo via ...” (pagg. 11, 12);

il R. [redacted] ricordava un altro particolare rivelatore della estrema professionalità dei due rapinatori ai quali rivelava, ormai giunti nei pressi della filiale, un ulteriore contrattempo dovuto alla presenza dell’anziano padre (peraltro cardiopatico e già colpito da infarto) della collega di banca F. [redacted] M. [redacted], ferma per strada in attesa dell’apertura dell’agenzia, per cui il vicedirettore richiedeva cautela ai due sconosciuti onde evitare allarme nell’anziano (“Ascoltate, c’è questa persona qui, cerchiamo ..., di non fare troppa scena, ..., di non farlo star male”), provocando l’ennesima rapida “consultazione” dei due rapinatori che, all’esito, decidevano uno di scendere dall’autoveicolo (quello “con gli occhiali neri”) e l’altro (quello che utilizzava il volantino pubblicitario) di nascondersi nell’abitacolo della vettura sdraiandosi lungo il sedile posteriore e, contestualmente, ingiungendo al R. [redacted] di parcheggiare nel frattempo secondo le consuete modalità, anche queste evidentemente ben note, e di seguire le successive istruzioni:

“... come parcheggi ogni mattina” ... per cui loro sapevano già come parcheggiavo e tutto ... “lascia le chiavi attaccate che appena va via il padre noi siamo lì, entriamo dentro” Io ho parcheggiato ed il signore con gli occhiali è andato al bancomat ..., facendo finta di fare delle operazioni ..., io ho cercato di fare andare via il papà di questa mia collega; quando ha visto che effettivamente è andato via, il signore con gli occhiali dal bancomat è venuto verso la porta spingendoci verso dentro; nel frattempo il collega con il volantino è sceso dalla macchina, sì, l’altro rapinatore è sceso e siamo entrati tutti, io, la F. [redacted] e i due rapinatori dentro ...” (così pagg. 11, 12 e segg. nonché cfr. pagg. 13 e 14 sulla spiegazione del R. [redacted] alle specifiche domande del P.M. in ordine alle ragioni della sua totale acquiescenza agli ordini dei rapinatori sebbene non avessero fino a quel momento esibito alcun’arma: “..., mi sono trovato spiazzato! Cosa avrei potuto fare? Erano in due in macchina, uno davanti e l’altro di dietro, io non sapevo cosa avesse quello di dietro, io non lo vedevo neppure dallo specchietto retrovisore. Anche perché i corsi antirapina che ci fanno in banca ci dicono: “state calmi, fate quello che vi dicono, senza reagire”, anche perché una volta arrivato nel cortile della filiale, dove abbiamo il parcheggio interno, io non sapevo se a poco tempo arrivassero altri colleghi, perché poi arrivava la signora delle pulizie che effettivamente è arrivata subito dopo, per cui non sapevo che cosa potesse succedereNoi abbiamo istruzioni di non reagire....”);

l’accesso ai locali della filiale avveniva attraverso il portellone antipanico (e non attraverso la porta c.d. a bussola) durante il quale quello dei due rapinatori con gli occhiali scuri “si è messo un cappellino ..., ed è entrato con la testa bassa, L’altro rapinatore anche lui è entrato... e aveva in mano un cappellino bianco, non mi ricordo se lo ha indossato o se se lo è messo davanti, per non farsi vedere dalla telecamera....” che, posizionata proprio di fronte

all'accesso, veniva successivamente "girata verso l'alto" dal rapinatore con gli occhiali scuri salito all'uopo su una sedia (pag. 18);

seguiva la fase della materiale apprensione del denaro caratterizzata da una serie di circostanze tutte affrontate dai rapinatori con estremo autocontrollo, rapidità di esecuzione, fredda determinazione e sicurezza di movimenti, quali:

l'attesa pacata e vigile dei tempi di apertura automatizzata dei c.d. "mezzi forti" (la "piccola cassaforte che chiamiamo "tesoretto" che contiene tutto il contante della filiale ed una piccola cassafortina che sta alla cassa che conta i soldi, è una conta soldi e fa anche da cassaforte. Quindi hanno svuotato queste due.... Ma c'era poca roba, circa 40 mila euro..." sebbene "i massimali su quella filiale sono ben più alti, siamo nell'ordine di 150 mila euro ...");

le posizioni strategiche assunte con calcolata attenzione verso la sorveglianza dei movimenti dei presenti ed il contemporaneo controllo delle casseforti;

la costante vigilanza dei propri movimenti e delle proprie posizioni per ridurre al massimo la possibilità di restare impressi nella memoria dei presenti, rimanendo tutto il tempo con il volto parzialmente coperto (dal naso in giù, cioè nella parte del volto dotata di maggiore connotazione fisiognomica) con i berretti tenuti davanti alla bocca e rimanendo protetti dai grossi pilastri del salone, simulando l'impegno in operazioni di banca ma nel contempo garantendosi il controllo visuale anche delle sale superiori: "... Uno dietro la colonna, in fondo, l'altro vicino alla cassaforte e, magari, di spalle alla cassa facendo finta di contare delle carte che stavano lì, di guardare delle carte che stavano dietro la cassa, per cui non era visto dai clienti ...";

la rapida "collocazione" dei dipendenti sopravvenienti (la cassiera B. che veniva subito posta alla cassa e l'addetta alle pulizie che veniva fatta accomodare in una stanza "seduta, guardata a vista" e dopo avere ingiunto al R., incerto sul da farsi, di farla entrare: "quello con gli occhiali scuri è sbucato fuori dalla colonna, ha detto: "Signora, stia calma, non si preoccupi, venga con me ...l'ha portata all'ufficio sopra e l'ha fatta sedere su una sedia nell'ufficio del direttore, rivolta verso la filiale, per cui potevano guardarla e potevano vedere cosa facesse. Le hanno tolto la borsa,, perché pensavano avesse un cellulare");

la rapidità nel cogliere, e nell'affrontare, il pericolo di perdita del controllo della situazione di fronte alla natura esclusivamente emotiva delle reazioni di alcuni presenti e nella valutazione della necessità di intervenire senza aggressività, ma con decisione, onde impedirne un'ingestibile sviluppo emotigeno (le due impiegate – B. e F. – scoppiavano a piangere);

il controllo dei primi clienti, la maggior parte fatti prontamente allontanare con il pretesto di un blocco temporaneo dei "terminali" e la conseguente opportunità di tornare più tardi;

infine il contrattempo del "ritardo di ben 35 minuti" dell'apertura automatizzata delle casseforti che, prevista per le 8:30, scattava verso le ore 9:05/9:10 ("circa le 9:05, le 9:10 si sono aperti i mezzi forti e loro ...", pag. 21), senza con ciò manifestare alcun atteggiamento di nervosismo o di agitazione e tanto meno paura (stando alla percezione del testimone R. che nulla di ciò rilevava);

il denaro veniva prelevato dal rapinatore senza occhiali, quello che in banca aveva tenuto il cappellino bianco a copertura parziale del volto mettendoselo "davanti alla bocca" (e che durante il tragitto in macchina aveva utilizzato allo stesso scopo il volantino pubblicitario), e con il complice "chiedeva di accomodarci" (a tutti i presenti) in una stanza adibita ad archivio che non veniva chiusa a chiave (per mancanza della stessa, tenuta nascosta dal vicedirettore)

con l'ingiunzione di rimanervi per almeno dieci minuti, tempo che il R. non rispettava allertando immediatamente i Carabinieri;

prima di guadagnare la fuga, però, il rapinatore con gli occhiali scuri tornava verso il vicedirettore per farsi aprire la porta a bussola, nel frattempo bloccata, ed ottenuta l'apertura seguiva con lo sguardo il R. - che si riuniva agli altri rinchiusi nella stanza dell'archivio - e raggiungeva la strada, per cui il R. indicava al massimo nelle ore 9.15 il momento della definitiva uscita dei rapinatori dai locali dell'agenzia di banca (pagg. 29, 30);

il teste ricordava di avere poi riferito quanto accaduto agli operanti, intervenuti immediatamente sul posto, e di avere loro segnalato il probabile impiego per la fuga della propria autovettura che, come prospettato da uno dei due rapinatori (*"No, non ti preoccupare, che la ritroverai alla rotonda"*), veniva subito dopo rinvenuta nella zona prossima alla filiale con a bordo il volantino pubblicitario visto utilizzare da uno dei rapinatori e di cui il vicedirettore non riconosceva la proprietà nel senso di non averlo mai detenuto né di averlo mai notato nel proprio veicolo prima di quel frangente:

".. mi ricordo che quando hanno ritrovato la mia autovettura, i Carabinieri ..., mi hanno chiesto espressamente se un volantino che loro avevano in un sacchettino trasparente fosse mio. Io ho detto: "No, non mi ricordo che fosse mio. Io ricordo che ce l'aveva in mano il signore che stava dietro ..., sul momento sono rimasto un po' così; poi mi ricordavo che l'aveva in mano, quando mi ha parlato la prima volta, che mi ha visto proprio in macchina, quando ho aperto il bagagliaio e si è presentato, l'aveva in bocca ...Davanti alla bocca, sì E l'ho riconosciuto ..." (pagg. 36, 37).

Fin qui il ricordo del fatto riferito dal R. che, alle reiterate domande delle difese interessate a comprendere la ragione per cui il teste non avesse fatto cenno del volantino pubblicitario per ben due mesi dall'accaduto (cioè non in sede di denuncia-querela sporta nell'immediatezza del fatto né in sede di individuazione fotografica né in quella di "s.i.t." rese nell'ottobre 2010), rispondeva con la mancanza di ricordo di una simile omissione che, in ogni caso, attribuiva alla *"tensione ancora elevata"* al momento della presentazione della denuncia e precisava come, invece, ben ricordasse la propria risposta alla precisa domanda dei carabinieri sul punto e la propria reazione alla vista del volantino pubblicitario (che, va rimarcato, veniva dagli operanti mostrato al R. il giorno stesso della rapina allorquando lo rinvenivano nella sua autovettura ottenendone immediatamente un disconoscimento di proprietà ed uso, come emerge dal verbale di sequestro datato 23.8.2010 ore 14.00 alla lett. e) della relativa elencazione):

"..., ricordo perfettamente ..., che mi è stato chiesto se era già in macchina da me, ho detto: "No, no, ritengo che l'abbia portato su un rapinatore". Ma con la mente più fredda, quando poi ricordavo la mattina cos'era successo, io mi ricordo di aver visto questo qui avvicinarsi col volantino che teneva davanti, sulla mia sinistra. Non so perché ,.... Quando ho fatto la prima deposizione dai Carabinieri mi fosse sfuggito ..." (pagg. 43, 44);

spiegazione attendibile e verosimile attesa l'ulteriore spiegazione addotta dal R. sul punto:

"... perché in metropolitana, vicino alle scale della metropolitana si trovano sempre questi volantini della pubblicità ... delle calzature piuttosto che delle pizzette etc. Adesso non so che pubblicità fosse perché Non l'ho guardato attentamente ... Ho visto che era un volantino di questi patinati, lucidi ..., ..., nella mia mente c'era il fatto che loro mi avessero aspettato, quindi magari per passare il tempo, per non farsi vedere, così, sospetti, avessero preso quel volantino Era a colori", pagg. 47, 48);

altrettanto ininfluyente il chiarimento preteso dalle difese sull'indicazione del colore dei capelli del rapinatore in questione (tenuto sempre distinto dall'altro, univocamente individuato come quello che portava gli occhiali da sole) che, inizialmente descritto dal R. in "capelli bianchi" veniva in dibattimento dallo stesso precisato in "capelli chiari", sottolineatura difensiva della "contraddizione" testimoniale del tutto irrilevante atteso comunque il mancato riconoscimento fotografico (reso impossibile dalla scadente qualità del fotogramma estrapolato oltre che dalla parzialità delle zone scoperte del viso ivi effigiato) e, quello che più conta, considerato l'esito negativo del riconoscimento di persona eseguito in fase dibattimentale (cfr. verb. di udienza 16.6.2011).

Dalla testimonianza dell'altra dipendente, F. M., è emersa la circostanza del ricorso al taglierino posto che l'impiegata - rese dichiarazioni conformi a quelle del R. circa le modalità di ingresso alla filiale, dove si era poco prima incontrata con il proprio padre ed aveva visto arrivare il vicedirettore - iniziava a varcare la porta della agenzia sentendo una voce sconosciuta alle proprie spalle ingiungerle di stare tranquilla:

"... il dottor R. apre la porta Non so chi mi è venuto dietro, un uomo, sicura. E mi ha detto: "Stia tranquilla, non faccia movimenti strani, entri e non le succederà niente" Sono entrata e lì ho capito ...", percependo però, al momento dell'ingiunzione, *"qualcosa dietro"* alle spalle: *"Uno, uno, uno mi aveva messo qualcosa dietro, non so se era un taglierino o un dito, Non lo so ..."* (pagg. 59, 60), convinta comunque trattarsi di un solo rapinatore fino a quando ne scorgeva un secondo ricevendo da entrambi gli sconosciuti, che si coprivano parzialmente la *"faccia uno con un fazzoletto e uno con un cappellino"*, istruzioni sia sul da farsi che sulla cautela di tenere la testa bassa per non guardarli in viso:

"... Mi hanno detto dove andare, perché loro sapevano già, non lo so, non so come mai ... Infatti hanno guardato sotto per vedere se c'era l'antirapina e poi mi hanno fatto sedere. Siccome sanno che non ho la cassa non mi hanno chiesto niente. Hanno chiesto al dottor R. quando arrivava la cassiera ... Poi è arrivata la cassiera ..., e le hanno detto di cominciare a dare i soldi.. Poi dovevamo tenere aperta la banca in modo che ... cioè come se fosse un giorno normale, che i clienti entravano, e noi dovevamo dire che i terminali erano bloccati e quindi di ripassare, non potevamo fare niente, di ripassare. Io dovevo rispondere al telefono ogni volta che suonava e appena rispondevo qualcuno veniva dietro per vedere cosa dicevo. Poi è arrivata la donna delle pulizie, l'hanno fatta sedere davanti alla porta dell'ufficio del direttore , le hanno tolto tutto, borsa e tutto. A me mi hanno solo detto, perché mi è venuto da piangere, allora uno mi ha detto: "Non è contenta che ha fatto andare a casa il suo papà?", io sono rimasta lì come ..., ho detto "Come fa a saperlo?"... l'ho chiesto dopo al dottor R."; la testimone indicava il rapinatore che l'aveva tranquillizzata sulla sorte del padre nello sconosciuto che si copriva il volto con il *"berrettino"*, cioè lo stesso rapinatore che, secondo la testimonianza del R., aveva utilizzato nel tragitto in macchina il volantino pubblicitario (cfr. verb. trascriz. dichiaraz. test. F. a ud. 16.6.2011).

Dalle testimonianze dei pubblici ufficiali autori delle varie fasi di indagine, è emerso quanto segue:

S. C., M.Ilo /C.C. Compagnia di Desio (ud. dib. 10.11.2011), riferiva di essere intervenuto con la pattuglia nell'immediatezza della rapina, di avere raccolto le prime testimonianze del vicedirettore e degli impiegati le cui descrizioni dei malfattori risultavano molto dettagliate sulle caratteristiche di abbigliamento ma molto più superficiali quanto alle particolarità fisiche e somatiche giacché il travisamento del volto di ciascun rapinatore, per quanto parziale, e l'ordine imposto ai testimoni di tenere sempre la testa bassa, aveva impedito a tutti di scorgerne i lineamenti in termini di rilevanza individualizzante;

appresa della probabile fuga con l'autovettura del R. [REDACTED], questa veniva effettivamente trovata "a qualche centinaio di metri dalla banca" regolarmente parcheggiata e aperta: "... ho proceduto subito ai rilievi. La macchina era in ordine all'interno, non era messa a soqquadro. L'unica cosa che stonava era questo foglio accartocciato per terra alle spalle del lato guida. Quindi, con le accortezze del caso, abbiamo visto che era un volantino pubblicitario di un centro benessere cinese di viale [REDACTED] numero [REDACTED] ..., che era quindi compatibile con l'abitazione del direttore. Lo abbiamo reperito. Siamo ritornati immediatamente in banca, lo abbiamo mostrato al direttore che non solo ci ha detto che non era di sua proprietà o comunque che non l'aveva preso lui, ma che addirittura era il medesimo volantino utilizzato da uno dei rapinatori per coprirsi il volto durante la fase di avvicinamento. Dei due rapinatori ..., lui diceva che era ..., che durante il tragitto dall'abitazione alla banca si era seduto ..., alle sue spalle mentre guidava il veicolo. A questo punto, siccome anche dalle immagini si vede che ..., nessuno dei due rapinatori indossava dei guanti ..., abbiamo reperito il volantino e l'abbiamo trasmesso al RIS di Parma. L'esito poi è stato quello che l'impronta era associata a D. [REDACTED] A. [REDACTED] che è un soggetto pluripregiudicato, praticamente, con reati quasi esclusivamente legati a rapine, che da trenta anni ha condanne per rapine ..." (pagg. 6, 7 verb. trascriz. ud. 10.11.2011);

il M. Ilo S. [REDACTED] precisava su domanda del P.M. di non avere "toccato con le polveri" in loro dotazione il volantino in questione e ne spiegava (su domanda della difesa) le ragioni giacché risultava comunque agevole, per le modeste dimensioni, reperirlo e trasmetterlo al RIS cui, peraltro, andavano riconosciute "qualifiche maggiori" delle proprie (così pag. 13);

il teste aggiungeva di avere invece proceduto direttamente, e sul posto, ai rilievi tecnici di eventuali tracce sulle parti dell'autoveicolo soggette a rilascio di impronte ("dove normalmente il conducente, piuttosto che il passeggero, può toccare il veicolo"), senza rilevare però impronte utili per eventuali comparazioni (pagg. 7, 8);

e, a seguito delle insistenti domande della difesa circa la predetta mancanza di impronte sulla carrozzeria della vettura o nell'abitacolo, il M. Ilo S. [REDACTED] precisava che non erano state rilevate tracce utili per le comparazioni ma non che non erano state comunque rilevate impronte:

"..., non c'erano impronte utili, perché ci può essere ..., ci può anche essere un'impronta che è una strisciata e quindi non è ... rilevabile o non è utile per una comparazione ..." (pag. 15);

su domande della difesa, che introducevano la circostanza dell'esito di indagini svolte in ordine all'utenza cellulare intestata all'imputato, il teste S. [REDACTED] riferiva l'esito negativo dei tabulati telefonici "nel senso che nella fascia oraria, compatibile con la rapina, non vi erano conversazioni che potessero ricondurlo -(intende il D. [REDACTED]) - sul posto" e precisava che "nella fascia oraria dell'evento delittuoso l'esito negativo è da intendersi che non ci sono telefonate in quella fascia oraria, non che lui agganci ponti ripetitori in altre ... zone. In quella fascia oraria in cui è stato consumato l'evento delittuoso, quel telefono, che noi associamo a D. [REDACTED], non ha fatto telefonate" (pagg. 9, 10), per tal modo il teste escludendo in termini di certezza che quel telefono potesse, in orario compatibile con la rapina, essere stato utilizzato in luogo diverso da quello della rapina giacché, semplicemente, durante l'esecuzione dell'illecito quell'apparecchio non era stato utilizzato, aveva taciuto (a fronte di un traffico telefonico che, come emerge dalla lettura dei tabulati acquisiti all'esito dell'esame testimoniale del S. [REDACTED], appariva invece nei giorni precedenti e successivi alla rapina assai intenso, con una media cioè di almeno quindici comunicazioni quotidiane e in ogni ora della giornata, dalla mezzanotte in poi, laddove il giorno della rapina se ne registrano solo otto e soltanto dalle ore 12,45 in poi).

Dalla testimonianza del M.llo L. [redacted] A. [redacted] (Comandante della Sezione Impronte del Reparto dei Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma) emergeva quanto segue (ud. dib. 10.11.2011):

che il teste aveva ricevuto il reperto, costituito dal volantino pubblicitario sequestrato dai C.C./Desio, *“assolutamente integro ..., in buone condizioni”* indicandolo in quello oggetto della fotografia riportata nella relazione di accertamento tecnico a sua firma, che veniva acquisita agli atti;

il M.llo L. [redacted] dichiarava inoltre di avere rilevato *“diverse impronte. Una di queste utile ..., per confronti identificativi”* che, sottoposta poi *“agli accertamenti in banca dati AFIS”* permetteva di riscontrarne *“l’identità con il dito pollice ... con l’impronta inchiostata del dito pollice destro”* dell’odierno imputato, individuando *“Venti punti caratteristici corrispondenti per forma e posizione ...”* (pagg. 17, 18 del relativo verb. trascriz.);

il M.llo L. [redacted] precisava infine, su specifica domanda della difesa, di non ricordare se il volantino in questione gli fosse pervenuto *“accartocciato”* oppure già *“disteso”* rimarcando tuttavia come dalla fotografia del reperto emergessero evidenti delle *“increspature”* sul foglio, significative cioè di una condizione di pregresso accartocciamento, e come – in ogni caso – l’analisi tecnica ne avrebbe comunque imposto un’azione di *“distensione”* per procedere ai relativi rilievi: *“... Comunque noi per cercare impronte su tutta la superficie, su ambo le facce di un reperto di questo tipo, è chiaro che, qualora accartocciato, lo distendiamo”* (pag. 21 e segg. del verb. trascriz. dichiaraz. test. M.llo L. [redacted], da cui non emerge, peraltro, alcun accenno ad eventuali rischi di alterazione o contaminazione dei rilievi conseguente all’operazione di *“distensione”* del volantino).

Seguivano le escussioni testimoniali dei soggetti indicati dalla difesa quali soggetti in grado di riferire sui movimenti dell’imputato il giorno della rapina, tutti testimoni collegati alla società cooperativa [redacted] - con sede all’interno della [redacted] di [redacted] - con cui collaborava il D. [redacted], all’epoca della rapina inserito in un progetto di *“accoglienza abitativa”* con residenza in via [redacted] di [redacted] e sottoposto a *“sorveglianza speciale con autorizzazione al lavoro esterno”* consistente inizialmente in *“lavori di piccola edilizia, le manutenzioni e, parallelamente, la sua specializzazione maturata negli anni ... di conduttore di laboratori per bambini in ambito di teatro sociale”* (così la presidente della predetta cooperativa sociale, C. [redacted] M. [redacted]);

in particolare, C. [redacted] M. [redacted] riferiva che, a seguito della ricostruzione dei fatti resa possibile dalla documentazione in suo possesso, risultava che il D. [redacted] nell’agosto 2010 aveva goduto di ferie fino alla seconda settimana del mese (compresa) riprendendo il lavoro *“da dopo ferragosto”* e, segnatamente, dedicando la terza settimana di agosto a *“commissioni d’ufficio”* e impegnandosi poi, dalla quarta settimana, a *“finire di preparare ..., di mettere a posto il terrazzo ..., a casa di Maria Fa. [redacted]”*, una delle collaboratrici della cooperativa rivoltasi al D. [redacted] per le sue mansioni di muratore (pagg. 24, 25 verb. trascriz. ud. dib. 10.11.2011);

alla C. [redacted] risultava perciò che nella quarta settimana di agosto 2010 l’imputato si doveva recare presso l’abitazione della Fa. [redacted], sita in via [redacted] di Milano, tutti i giorni di quella settimana *“in una fascia oraria che andava dalle nove/nove e mezza del mattino fino alle quattro/quattro e mezza/cinque del pomeriggio, a seconda ...”* (pag. 26);

la testimone inoltre aveva rilevato dalla sua documentazione che proprio la mattina del 23 agosto 2010 il D. [redacted] doveva occuparsi di un furgone di proprietà della società cooperativa rimasto in panne e che doveva essere imprescindibilmente utilizzato a mezzogiorno di quello stesso 23 agosto per cui, essendo ancora in ferie il dipendente della

9

cooperativa competente per tale operazione, ne era stato richiesto il D. [redacted] ormai rientrato al lavoro ed abitante proprio nei pressi in cui era rimasto in panne il veicolo:

“... il fatto che lui, quella mattina si è occupato del furgone di cooperativa, nel senso che il furgone era fermo, per cui si è occupato di quello, e poi è andato da M. [redacted] Fa. [redacted] Questi sono i due elementi che noi abbiamo potuto ricostruire con chiarezza. Il furgone era stato fermo due settimane, per il periodo di ferie non partiva. Di conseguenza è stato chiamato un meccanico ed è stato lui – (intende l'imputato, ndr) - la persona che si è occupato di dare al meccanico le chiavi del furgone e a verificare di farlo partire Se lui è arrivato da M. [redacted] Fa. [redacted], come ci ricordiamo, verso le nove e mezza del mattino, questa cosa è stata fatta prima, quindi fra le otto, intorno a quella fascia, otto/otto e mezza. Quella è la fascia, senno non avremmo avuto noi il furgone pronto per mezzogiorno. ... Il furgone si trovava al parcheggio dove c'è il benzinaio, vicino a via Paravia. Si era fermato ... sia D. [redacted] che un'altra persona erano ospiti di un progetto di reinserimento, come situazione abitativa in via Paravia. All'angolo di via Paravia c'è una piazza con un benzinaio ed era stato lasciato lì, vicino In un parcheggio vicino al benzinaio. Quindi è stato quello il luogo dove è stato rimesso a posto”;

alla specifica domanda sulle modalità e sull'orario di restituzione alla cooperativa del furgone riparato, la testimone ribadiva che il veicolo era stato fatto ritrovare nello stesso posto in cui era stato inizialmente lasciato in panne: *“semplicemente noi Ad un certo punto siamo andati a riprendere il furgone in tarda mattinata, era solo, come dire? C'era la batteria, saranno state anche le undici, undici/undici e mezza, perché poi ci serviva e quindi l'abbiamo usato”* (pagg. 27 e segg.);

la C. [redacted] aggiungeva che l'operazione era stata resa possibile dal fatto che la cooperativa disponeva di ben cinque copie delle chiavi del furgone in questione, che al D. [redacted] ne era stata consegnata una copia da dare poi al meccanico, che la cooperativa aveva direttamente contattato nei giorni precedenti il meccanico di cui, però, la C. [redacted] non ricordava il nominativo (se non una sigla dell'officina, tipo “ditta “ [redacted]”, “[redacted]” ...”, pag. 30).

Le circostanze riferite dalla C. [redacted] M. [redacted] venivano riscontrate, per la parte di rispettiva e necessariamente parziale conoscenza dei fatti, dagli altri due testimoni indicati dalle difese, T. [redacted] L. [redacted] e F. [redacted] M. [redacted];

la testimonianza del primo, resa nella sua qualità di dipendente della società cooperativa [redacted] impegnato nel progetto educativo del D. [redacted], è risultata diretta, da un lato, ad evidenziare assiduità e determinazione dell'imputato nell'osservanza del programma di reinserimento emergendone la sua *“proiezione verso il futuro”* e *“sui figli fondamentalmente”* con la prevalente preoccupazione di conciliare attività lavorativa e stabilità di relazione genitoriale, e dall'altro lato, ad evidenziare i luoghi di incontro con il D. [redacted], proprio nel periodo delle due ultime settimane di agosto, in *“zona stazione centrale di Milano”* al fine di sottolinearne la vicinanza alla zona di viale Zara:

“... La sede della comunità progetto è in via [redacted], [redacted], a Milano, che è zona Caiazzo, stazione centrale. E il ristorante, dove spesso andavamo a mangiare, anche è lì vicino, viale Brianza angolo via Soperga. Ed anche in quelle settimane considerate ci siamo visti sicuramente lì...”, sebbene il teste precisasse la *“relativa”* vicinanza delle zone in questione: *“Zara è una fermata della linea gialla. Abbastanza vicini insomma”* (pag. 38 verb. trascriz. dichiaraz, T. [redacted], ud. 10.11.2011);

la testimonianza di Fa [redacted] Ma [redacted], resa nella sua qualità di collaboratrice della società cooperativa [redacted] impegnata nell'ambito del progetto teatrale svolto all'interno del carcere di [redacted] insieme con il D [redacted], confermava la circostanza dell'attività lavorativa di ristrutturazione del terrazzo svolta dall'imputato presso l'abitazione sita in via Paruta di Milano,;

la testimone ricordava di avere ricostruito i fatti in base alle annotazioni sulla propria agenda e precisava che: "*... sono andata proprio a rivedere sull'agenda. Mi ricordo che ero andata via la settimana prima al mare e che poi avevamo incominciato immediatamente i lavori. Quindi sono riuscita a ricostruire quel giorno lì grazie a questa cosa*" (pag. 40 verb. trascriz. dichiaraz. ud. dib. 10.11.2011), dal che emerge che i lavori presso la sua abitazione iniziavano proprio il lunedì 23 agosto 2010 (e proseguivano fino a settembre);

il ricordo veniva comprensibilmente espresso dalla Fa [redacted] con riferimento a quanto si verificava abitualmente ed in termini approssimativi, e cioè:

"Mi ricordo che proprio in quei giorni, insomma, compreso quel giorno, N [redacted] è venuto a casa mia intorno Di solito ci incontravamo intorno alle nove del mattino, nove/nove e mezza, e fino al primo pomeriggio abbiamo lavorato sul terrazzo ...";

per cui, alla specifica domanda del difensore sulla certezza o meno dell'orario di lavoro indicato nella predetta fascia, la Fa [redacted] si dichiarava sicura della presenza del D [redacted] nella propria abitazione per quanto riguarda il giorno, 23 agosto 2010, ma non era in grado di esprimersi con altrettanta sicurezza sull'orario: "*..., non me lo ricordo, no! Fino al primo pomeriggio. Precisamente non mi ricordo quando è andato via, nel pomeriggio*" (pagg. 40, 41), riconducendo dunque il ricordo della fascia oraria sopra indicata alle consuete abitudini, abitudini che però, va rilevato, proprio secondo la testimonianza della Fa [redacted] "*incominciavano*" il 23 agosto 2010 e che a quella data, perciò, non si erano ovviamente ancora consolidate concorrendo soltanto con i successivi analoghi episodi a formare il ricordo della testimone, con ciò volendosi sottolineare l'inevitabile margine di imprecisione insito nelle indicazioni testimoniali riferite a differenze di pochi minuti ("*Di solito ci incontravamo intorno alle nove del mattino, nove/nove e mezza...*").

A fronte delle risultanze processuali fin qui illustrate, si riporta la versione difensiva sostenuta dall'imputato che, esaminato all'udienza del 16.6.2011 (e dunque, secondo rito, prima dell'escussione dei testimoni indicati a sua difesa) aveva protestato la completa estraneità all'illecito sostenendo di essersi trovato nell'orario della rapina in quel di Milano e, precisamente, alle "*8 e mezza, 8.20 ero vicino casa, in via Paravia, Piazzale Segesta*" e verso "*le 9 e mezza, 10 meno venti*" presso l'abitazione della Fa [redacted] "*... a ristrutturare un terrazzo, in via Adesso la via non me la ricordo esattamente, una traversa di Ponte Nuovo*" (pagg. 68 e 71 verb. trascriz. ud. 16.6.2011);

orbene, ad eccezione delle circostanze sopra riportate (di cui comunque va rilevata la vaghezza di indicazione: "*.... non so, adesso non ricordo, 8 e mezza, 8.20 ero vicino casa, stavo aiutando la Fa [redacted] a ristrutturare il terrazzo di casa, ... praticamente sono arrivato lì saranno state, non lo so, le 9 e mezza, 10 meno venti...*"), si rileva come le circostanze di luogo indicate dal D [redacted] contrastino inconciliabilmente con quelle riferite dal teste a difesa C [redacted] M [redacted] e come le circostanze di tempo, logicamente conseguenti alla ricostruzione emergente dalle dichiarazioni rese in dibattimento da C [redacted] M [redacted] e da Fa [redacted] Ma [redacted] – si ribadisce, testimoni indicati dallo stesso D [redacted] a propria difesa – non appaiano confliggenti ed incompatibili con gli orari della rapina, e invero:

quanto alle circostanze di luogo, il D [redacted] ha sostenuto di essersi incontrato con il "meccanico" nei pressi della propria abitazione in via Paravia di Milano, e più precisamente

nei pressi del distributore di benzina sito in piazzale Segesta, ed ivi di non essersi limitato a consegnare le chiavi del furgone da riparare - rimasto, secondo la testimonianza della C. [redacted], in panne proprio in quella zona - ma di avere accompagnato il meccanico in un altro paese, Mazzo di Rho, dove invece a suo dire si trovava il furgone guasto della cooperativa e dove veniva eseguita la riparazione, da lì facendosi poi accompagnare nuovamente a Milano a casa della Fa. [redacted] in via Paruta dal meccanico predetto, che l'imputato indicava in tale Man. [redacted] R. [redacted].

"... , praticamente ci siamo recati con la macchina a Mazzo di Rho ..., con R. [redacted] il meccanico, Man. [redacted], non mi ricordo esattamente come. Man. [redacted] R. [redacted]. ... Perché doveva venire per il furgone che non andava. Cioè era stato contattato dalla cooperativa il giorno precedente, per venire, perché c'era un furgone che era fermo, nei pressi di A Mazzo di Rho, nella zona industriale, per vedere se lo faceva partire o meno, perché non andava e avevano bisogno del furgone, tutto qui ... Praticamente avevano dato le chiavi a me per incontrarmi col meccanico ..., praticamente siamo arrivati a Mazzo di Rho, ha guardato il furgone, adesso non ricordo esattamente cosa aveva, se ha smontato la batteria o che cosa, e dopo niente. Dopo mi ha accompagnato verso viale Padova, Ponte Nuovo" (pagg. 70, 71 verb. trascriz. esame imputato a ud. 16.6.2011);

il D. [redacted], dunque, pur confermando la ricostruzione della genesi dell'episodio come riferita dalla presidente della cooperativa sociale, e pur riconoscendo di avere avuto da questa soltanto l'incarico di limitarsi a consegnare le chiavi del furgone al meccanico dalla stessa contattato per il relativo appuntamento - ("*... ha detto che ha preso l'appuntamento col meccanico che veniva a prendere le chiavi e io ero lì, praticamente, per questo*", pag. 75) - tuttavia collocava la presenza del furgone in panne non già, come accertato dalla C. [redacted] attraverso la consultazione della documentazione in possesso della cooperativa, in Milano e nei pressi dell'abitazione del D. [redacted] (in via Paravia), ma in ben altra zona della provincia e, per giunta, vi aggiungeva un compito di accompagnamento del meccanico che non gli era stato assegnato da alcuno e di cui non era insorta alcuna imprevista necessità, attesa la consegna delle chiavi come da disposizioni della presidente della cooperativa e considerato che nessuna spiegazione della diversa esecuzione dei compiti risulta adottata dallo stesso D. [redacted] (così come nessuna spiegazione viene fornita dall'imputato in ordine all'intervenuto parcheggio del furgone - a riparazione ormai avvenuta - non già presso la sede della cooperativa, o in altro luogo diversamente concordato con i responsabili della Cooperativa come sarebbe stata logica conseguenza nel caso della riparazione avvenuta a Mazzo di Rho, ma proprio in quegli stessi pressi del distributore di benzina dove - secondo la testimonianza C. [redacted] e secondo il logico sviluppo dei fatti, essendosi trattato di una semplice sostituzione di batteria scarica che non richiedeva cioè particolari operazioni meccaniche da effettuare in officina - era rimasto fermo in panne e dove i dipendenti della cooperativa andavano a riprendersi il veicolo e dove, invece, non sussisteva alcun motivo di lasciare il furgone stando alla versione dell'imputato, posto che in ben altra zona il veicolo era rimasto in panne ed in quell'altra zona era stato, a suo dire, riparato);

quanto alle circostanze di tempo, si rileva come - stando alle testimonianze della C. [redacted] (nei termini fin qui sottolineati) e della Fa. [redacted] e tenendosi conto della distanza tra l'abitazione di quest'ultima in via Paruta di Milano e la sede della Banca in via [redacted] di Paderno Dugnano (di soli 17 Km. e 200 metri, di cui ben 11 Km. e 700 metri percorribili in "A/52-Tangenziale Nord" ed altri 650 mt. percorribili in "A/51-Tangenziale Est", vale a dire in due strade a scorrimento veloce quali la "tangenziale", resa nel caso concreto ancora più agevolmente praticabile dal periodo feriale/agostano e cioè dall'epoca dell'anno tradizionalmente di minimo traffico veicolare) - la presenza del D. [redacted] nell'abitazione della Fa. [redacted] alle ore 9.30 del 23 agosto 2010 (se non addirittura alle "10 meno venti" come indicato dallo stesso imputato),

non risulti incompatibile, per eventuale inconciliabilità dei tempi di esecuzione, con la partecipazione alla rapina perpetrata fino alle ore 9.05/9.10 in quel di Paderno Dugnano, così come la predetta partecipazione non contrasti con i tempi, i modi e i luoghi della riparazione del furgone oggetto dell'incarico affidato al D. [redacted] dalla presidente della Cooperativa (il ritiro del veicolo risultando effettuato, al più tardi, entro le ore "11.00/11.30/12.00" di quello stesso giorno, vale a dire a rapina conclusa da oltre due ore).

Né, infine, a smentire la testimonianza C. [redacted] e ad inficiare la prospettazione accusatoria soccorre la testimonianza del Man. [redacted] che, escusso all'odierna udienza quale ultimo dei testimoni indicati dalla difesa, non solo si limitava a ripetere la medesima versione del D. [redacted] ma indicava elementi di ulteriore contrasto non solo con i riferimenti testimoniali della presidente della cooperativa ma persino con quelli indicati dall'imputato (oltre che di ulteriore intrinseca contraddizione logica);

il Man. [redacted], comparso in ceppi giacché detenuto in espiazione di condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione (per detenzione illecita di sostanze stupefacenti), dichiarava di essere stato effettivamente contattato dalla presidente della cooperativa sociale (di cui ricordava solo il nome, "[redacted]") "*per potere andare a prendere un mezzo che avevano fermo a Mazzo di Rho*" (pag. 5 verb. trascriz. dichiaraz. ud. dib. odierna);

di essersi perciò incontrato con il D. [redacted] il 23 agosto 2010 "*pressappoco le otto, otto e un quarto, otto e mezza al massimo, non più tardi*" (pag. 6) in quel di Milano: "*... La via precisa non la ricordo, ricordo di avere girato in una piazza, in una rotonda ho girato, non ricordo se prima o dopo piazza Napoli, piazza Zavattari dovrebbe essere se non sbaglio*", laddove l'unica piazza limitrofa alla via Paravia citata dall'imputato è piazza Segesta (pag. 9);

di essersi recato insieme con il D. [redacted] a Mazzo di Rho dove, però, non riusciva a riparare il furgone - "*... ho provato a farlo partire ma mi è stato impossibile Non potevo neanche caricarlo sul caro attrezzi perché è troppo lungo il Ducato Maxi*" (pag. 10) - per cui, riaccompagnava il D. [redacted] a Milano, lasciandolo "*In zona Ponte Nuovo*", e ritornava da solo, nel pomeriggio dello stesso giorno, a riprendere il furgone in quel di Mazzo di Rho "*arrangiandosi*" per farlo ripartire:

"*... Ho accompagnato il signor D. [redacted] ... poi nel pomeriggio sono andato io a prendere il furgone e mi sono arrangiato per farlo partire ... Sono andato io a fare partire il furgone perché non mi è stato possibile poterlo mettere a posto al momento Io personalmente da solo sono andato, la mattina sono dovuto andare con il signor D. [redacted] perché non avevo le chiavi del furgone Nel pomeriggio l'ho fatto funzionare io ...*", e alla specifica domanda del P.M. se prima del pomeriggio quel furgone "*non funzionava quindi?*", il Man. [redacted] ribadiva: "*No, era fermo*", rimanendo poi in silenzio alla contestazione del tribunale che ben altre erano state le dichiarazioni della presidente della cooperativa, sia sul luogo di stazionamento del furgone in panne, cioè a Milano nei pressi dell'abitazione del D. [redacted] e non certo a Mazzo di Rho, sia sull'orario dell'avvenuta riparazione che era da anticipare sicuramente, e come limite massimo, al mezzogiorno di quel 23 agosto 2010 e certamente non poteva essere avvenuta nel pomeriggio giacché la cooperativa aveva avuto bisogno di quel veicolo, funzionante, già entro le ore 12.00 di quello stesso giorno, tant'è che alla C. [redacted] il veicolo risultava "*ritirato*" addirittura in anticipo rispetto all'orario concordato (alle ore 11.00/11.30) e, per giunta, andandolo a cercare come da accordi pregressi - e trovandovelo - nella stessa zona di Milano dove era rimasto, guasto o con la batteria scarica e comunque non marciante;

a tali contrasti va aggiunto quello, non meno rilevante, con la versione difensiva dello stesso D. [redacted] che aveva riferito, contrariamente a quanto sostenuto dal Man. [redacted], di essere stato da questi riaccompagnato a Milano proprio a bordo proprio del furgone appena riparato in quel di Mazzo di Rho e proprio entro l'orario del mattino stabilito dalla presidente della cooperativa;

alla valutazione dei predetti insuperabili contrasti deve aggiungersi la considerazione della ingiustificata straordinarietà della memoria del Man. [redacted] che, privo di precisi ricordi persino sul nome della strada dell'appuntamento con l'imputato e dichiaratamente non in grado di indicare una sola circostanza idonea a spiegare le ragioni dell'asserito ricordo di quanto accaduto il giorno 23 agosto 2010 cui eventualmente ancorare la fissazione di quell'evento (di comune accadimento, attesa la pertinenza alla propria attività dell'operazione richiestagli e considerata la dichiarata pregressa riparazione anche di altri veicoli della Cooperativa in questione), riferiva però senza incertezze e con un margine ben dosato di approssimazione ("pressappoco le otto, otto e un quarto, otto e mezza al massimo, non più tardi"), proprio e soltanto gli orari idonei a rendere inconciliabile la presenza del D. [redacted] in Paderno Dugnano durante lo svolgimento della rapina;

a titolo meramente esemplificativo si riportano le dichiarazioni rese dal Man. [redacted] in risposta alle domande (della difesa) sulle ragioni del ricordo dell'episodio:

"... Avv. [redacted]: ..., come fa a ricordarsi esattamente che lei il 23 di agosto...; Teste Man. [redacted]: Perché lavoravo;

Avv. [redacted]: Lavoravo, è normale, ma perché si ricorda questo fatto?; Teste Man. [redacted]: In che senso? Perché non sono andato in ferie, ero l'unico a lavorare in carrozzeria, il mio socio non c'era e avevo preso appuntamento con la [redacted] per poter prendere questi mezzi perché dovevano lavorare ..." (così pagg. 6 – 7);

"... Avv. [redacted]: La ricostruzione come ha fatto ad individuare che quel giorno era andato lì, qualcuno le ha chiesto qualcosa, com'è che ha ricostruito questo incontro, se l'ha ricostruito, rispetto al fatto che quel giorno avesse incontrato il D. [redacted]?; Teste Man. [redacted]: Come l'ho ricostruito ..., mi ricordo la data ..." (così pag. 8 del citato verbale di trascriz.).

Orbene, non v'è dubbio che l'ipotesi alternativa a quella accusatoria, così come difensivamente prospettata ed essenzialmente affidata alla sopra illustrata testimonianza Man. [redacted] (risultando meno significative per la ricostruzione dell'alibi quelle relative a C. [redacted], F. [redacted] e T. [redacted]), non superi un vaglio di credibilità posto che l'intrinseca strutturazione dell'alibi da quella costituito presenta caratteri di indeterminatezza, vaghezza, intrinseca illogicità ed anche insanabile contrasto con le dichiarazioni di un altro teste a favore del D. [redacted], la C. [redacted] M. [redacted], e persino con le dichiarazioni dello stesso imputato, tale cioè da non inficiare in alcun modo il costruito probatorio di segno accusatorio emergente dalla situazione processuale concreta, e da risultare nel complesso non logicamente sostenibile in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti;

quanto a questi ultimi, infatti, si richiamano oltre a tutti gli indizi sopra dettagliatamente già elencati, e singolarmente considerati, anche le valutazioni delle conclusive argomentazioni difensive posto che:

- l'eccepiteo mancato riconoscimento dell'imputato da parte del vicedirettore R. [redacted], sia in sede di individuazione fotografica che di ricognizione di persona, è circostanza del tutto ininfluyente sul complessivo quadro indiziario di cui non può inficiare gravità, precisione e concordanza giacchè è indubbio – in quanto riferito anche dall'altra dipendente della banca ed emergente

anche dal frammento fotografico estrapolato dal sistema di videoregistrazione - che i due rapinatori tenevano costantemente un atteggiamento di scrupolosa attenzione nell'occultare le proprie caratteristiche, fisiche e somatiche:

imponendo minacciosamente a tutti i presenti di tenere la testa bassa e di non guardarli mai in viso (ordine che non risulta essere stato disatteso da alcuno), rimanendo per tutto il tempo della rapina, e per quanto possibile, parzialmente nascosti a proteggersi dietro i grossi pilastri della filiale, coprendo con i berretti tenuti tra le mani il volto "dal naso in giù" e fino oltre la bocca, rendendo per tal modo assai difficile un ricordo delle relative fattezze nei presenti che, a riprova, riuscivano a descrivere nel dettaglio soltanto le caratteristiche di abbigliamento dei due rapinatori, quali particolari di più agevole percezione da parte del soggetto obbligato, sotto minaccia, a non alzare la testa e che non richiedono di incrociare pericolosamente lo sguardo di chi viene osservato;

- l'eccepiteo contrasto nella deposizione testimoniale del R. in ordine al colore dei capelli del rapinatore ha già costituito oggetto di valutazione, e priva di pregio appare l'eccezione difensiva sull'imprecisione del R. nell'indicare come simile alla propria altezza quella del rapinatore (da identificare con il D.) laddove l'imputato supera, asseritamente, di ben oltre 15 centimetri quella del testimone, trattandosi di una indicazione che oltre ad apparire falsata da una circostanza abitualmente ricorrente quale la percezione di sé e delle proprie caratteristiche fisiche soprattutto di altezza (generalmente avvertita come superiore alla realtà), risulta in ogni caso irrilevante ai fini in esame atteso il mancato riconoscimento dell'imputato in sede di ricognizione personale;

- l'eccepitea mancata rilevazione di comunicazioni telefoniche "sospette" quale elemento sintomatico dell'estraneità del D. alla rapina, è argomentazione suggestiva ma non convincente giacchè, come già rilevato dal teste M. Ilo S. in ordine all'esito negativo dei tabulati telefonici, questo è da intendere "nel senso che nella fascia oraria, compatibile con la rapina, non vi erano conversazioni che potessero ricondurlo -(intende il D.)- sul posto" dovendosi invece sottolineare che "nella fascia oraria dell'evento delittuoso l'esito negativo è da intendersi che non ci sono telefonate in quella fascia oraria, non che lui agganci ponti ripetitori in altre zone. In quella fascia oraria in cui è stato consumato l'evento delittuoso, quel telefono, che noi associamo a D., non ha fatto telefonate" (pagg. 9, 10), per tal modo dovendosi escludere in termini di certezza che quel telefono potesse, in orario compatibile con la rapina, essere stato utilizzato in luogo diverso da quello della rapina giacchè, semplicemente, non era stato utilizzato, a fronte di un traffico telefonico che - come emerge dai tabulati - risulta invece nei giorni precedenti e successivi alla rapina assai intenso, con una media cioè di almeno quindici comunicazioni quotidiane, dalla mezzanotte in poi, laddove il giorno della rapina se ne registrano solo otto e soltanto dalle ore 12,45 in poi;

- l'eccepitea insufficienza probatoria dell'esito della comparazione dell'impronta rinvenuta sul volantino pubblicitario è smentita dall'univoco orientamento giurisprudenziale in ordine alla c.d. "utilità giuridica" delle impronte che indica in una corrispondenza di almeno sedici punti caratteristici uguali, per forma e posizione e senza ulteriori elementi sussidiari, il limite minimo per l'attribuzione di un'impronta digitale ad un soggetto determinato, ritenendosi in tal caso l'impronta papillare giuridicamente utile alle comparazioni;

ciò in considerazione della peculiarità insita nelle impronte digitali stesse in quanto dotate di una propria individualità - dovuta alle numerose particolarità (dette "minuzie" o punti caratteristici) delle creste papillari e delle loro innumerevoli combinazioni (ancor più significative se presenti in un frammento di breve estensione come quello sopra considerato) - e dotate di immutabilità nel tempo (a maggior ragione allorquando, come nel caso concreto in esame, gli aspetti quantitativi dei punti di corrispondenza superano di gran lunga il limite

14

minimo di “utilità per la comparazione” e gli aspetti qualitativi dei punti di corrispondenza presentano profili di similitudine particolarmente significativi per la conformazione delle minuzie, come sottolineato dall’acquisita relazione di indagine tecnica a firma del M.Ilo L. [redacted] nella parte in cui evidenzia “la dimostrazione di identità resa mediante accostamento del contatto digitale presente sul reperto giudiziario all’impronta inchiostrata del dito pollice della mano destra di D. [redacted] A. [redacted], estrapolata dal cartellino dattiloscopico nr. A668556 relativo al fotosegnalamento del 24.7.1981. Si può notare la similitudine dei disegni papillari nei due termini a confronto con la perfetta corrispondenza, per forma e posizione, di 20 (venti) punti caratteristici indicati”);

- l’eccepcionata insufficienza probatoria del rinvenimento del predetto volantino pubblicitario all’interno della vettura del R. [redacted] quale incontestabile elemento di collegamento dell’imputato al suo impiego in occasione della rapina, ben potendo trattarsi - si sostiene difensivamente - di un volantino “toccato” effettivamente dal D. [redacted] ma in ben diversa e lecita circostanza, è altra argomentazione di cui si è già in parte sottolineata l’inconsistenza sotto il profilo dell’eccepcionata mancanza di tale riferimento da parte del R. [redacted] in sede di denuncia e di “s.i.t.” (“.. mi ricordo che quando hanno ritrovato la mia autovettura, i Carabinieri ..., mi hanno chiesto espressamente se un volantino che loro avevano in un sacchettino trasparente fosse mio. Io ho detto: “No, non mi ricordo che fosse mio. Io ricordo che ce l’aveva in mano il signore che stava dietro ..., sul momento sono rimasto un po’ così; poi mi ricordavo che l’aveva in mano, quando mi ha parlato la prima volta, che mi ha visto proprio in macchina, quando ho aperto il bagagliaio e si è presentato, l’aveva in bocca ...Davanti alla bocca, sì E l’ho riconosciuto ...” (pagg. 36, 37)...);

ma, oltre a quanto sopra evidenziato, va sottolineato come non risulti possibile in alcun altro modo – diverso cioè dall’impostazione accusatoria e dalle dichiarazioni del teste, e che si presenti però altrettanto plausibile – realizzata la presenza nella vettura del vicedirettore proprio di quel “volantino” recante l’impronta dell’imputato, e ciò anche a volere accreditare la prospettazione difensiva della abituale “frequenziazione” da parte del D. [redacted] proprio della zona prossima all’abitazione del R. [redacted] in viale Zara (secondo la testimonianza T. [redacted]), che al contrario rende la ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni del R. [redacted] ancora più plausibile;

non v’è motivo di dubitare della complessiva attendibilità del teste R. [redacted] G. [redacted] (che, per giunta, è riscontrata obiettivamente dalle indagini e dalle altre testimonianze) né della verosimiglianza delle sue dichiarazioni, compresa quella relativa al disconoscimento della proprietà ed uso del volantino pubblicitario rinvenuto nell’abitacolo della sua vettura che, pertanto, non può che esservi pervenuto proprio per le circostanze indicate dal testimone stesso, il quale riconosceva il volantino pubblicitario in questione come quello utilizzato, dal rapinatore rimasto seduto dietro il lato del guidatore, a parziale copertura del volto durante tutto il tragitto in macchina verso la filiale della banca.

Non v’è alcun dubbio, pertanto, che le risultanze processuali consentano di ritenere la prova indiziaria, acquisita nel presente processo, costituita da molteplici indizi dotati dei requisiti prescritti ex art. 192/2° co. c.p.p., in quanto tutti gli indizi si presentano storicamente certi, e dunque “precisi”, giacchè tutti i fatti noti risultano indiscutibili nella loro accertata verifica storico-naturalistica quali:

la libertà di movimento per il D. [redacted] che, per quanto sottoposto a provvedimenti restrittivi – della libertà vigilata o della sorveglianza speciale, non è stato specificato – comunque dimorava “extra moenia” ed aveva facoltà di esercitare attività lavorativa alle dipendenze della

società cooperativa [redacted] "[redacted]" anche nel territorio di diversi Comuni e negli orari comprensivi di quelli di esecuzione della rapina;

la presenza di un'impronta papillare dell'imputato sul volantino pubblicitario utilizzato da uno dei due rapinatori ad occultamento della parte inferiore del viso;

la estraneità del predetto reperto rispetto al proprietario della vettura in cui lo stesso veniva rinvenuto;

la compatibilità cronologica dell'esecuzione della rapina – iniziata in viale Zara di Milano alle h. 7,30 e proseguita in Paderno Dugnano fino alle h. 9.05/9.10 – con la successiva presenza dell'imputato in via Paruta di Milano alle h. 9.30 "dieci meno venti" attesa la distanza ridotta tra le due località (pari a complessivi Km. 11,700) resa ancora più agevolmente percorribile (anche ad elevata velocità) sia dal modestissimo traffico veicolare proprio del periodo feriale (settimana immediatamente successiva al c.d. "ferragosto") che dalle caratteristiche di marcia delle strade di collegamento (trattandosi per oltre 11 chilometri di strade "tangenziali" e, dunque, a scorrimento veloce);

tutti gli indizi si presentano univocamente concordanti giacchè non contrastanti tra di loro e, quel che ancor più rileva, nemmeno con altri dati o elementi certi posto che – già precisi nella loro ontologica esistenza come sopra sinteticamente elencati – tutti i fatti noti appaiono prossimi logicamente al fatto ignoto muovendosi nella stessa direzione e presentandosi logicamente dello stesso segno;

infatti sia separatamente, per ogni indizio dettagliatamente indicato nell'esposizione delle singole testimonianze e dei singoli rilievi di P.G., che nella valutazione complessiva degli stessi, l'analisi dei fatti noti sopra sinteticamente elencati converge nella prospettiva globale e unitaria che pone in luce i collegamenti reciproci (di alcuni) e la confluenza progressiva (di altri) verso un medesimo contesto dimostrativo posto che nessuno dei fatti indiziari emersi dall'istruttoria dibattimentale contrasta sul piano logico, e nemmeno su quello fattuale, con l'ipotesi accusatoria convergendo invece tutti univocamente verso questa, senza contraddizione alcuna;

proprio l'assenza di contraddizioni e la consistenza di tutti gli indizi in questione, intesa come resistenza alle obiezioni, ne integra anche il requisito della gravità in quanto tutti risultano attendibili e convincenti e, ancor di più, se posti a confronto con l'ipotesi difensiva, prospettata come alternativa a quella accusatoria, dell'alibi come sopra analiticamente esaminato:

invero, non può non rimarcarsi la complessiva inverosimiglianza della testimonianza Man [redacted] in ragione sia dell'intrinseco contrasto fra la genericità e vaghezza dell'intera deposizione e la sospetta, in quanto anche ingiustificata, precisione ribadita proprio e soltanto per quanto attiene all'orario idoneo a garantire al D [redacted] la lontananza dal luogo della rapina, sia dell'estrinseca contraddittorietà persino con la versione difensiva oltre che con la deposizione di un altro testimone indicato dalla difesa proprio su circostanze fattuali che, se corrispondenti alla realtà, non potrebbero costituire alcun giustificabile "errore" nel ricordo e sia infine dell'obiettivo contrasto con l'univocità e precisione del quadro indiziario (oltre che dei vari indizi singolarmente analizzati);

tutti aspetti, cioè, che non consentono di attribuire alla versione difensiva la valenza di una diversa interpretazione dei fatti plausibile quanto quella accusatoria posto che la prospettazione accusatoria è risultata fondata su fatti certi per obiettiva esistenza direttamente assodata (testimonianze conformi del R. [redacted] sulle modalità di uso del volantino e dei pubblici ufficiali che su tale reperto eseguivano le relative indagini) o per deduzione inequivoca e sicura da altri elementi (compatibilità delle varie azioni fondata su orari e luoghi di certa verifica, sicura provenienza dall'imputato del volantino utilizzato per ostacolare l'identificazione) o per esclusione di difforme o antitetica significazione (che è risultata, invece, unica e comune a tutti i fatti accertati), laddove nessuno di tali requisiti risulta presidiare invece la testimonianza Man. [redacted] - le cui lacune ed intrinseche ed estrinseche contraddittorietà hanno già costituito oggetto di disamina - né la complessiva versione difensiva che è risultata contrastante persino con quella dei testimoni dallo stesso imputato indicati a propria difesa (C. [redacted] e Man. [redacted]), né infine le argomentazioni conclusive delle difese (peraltro meramente tecniche e non provenienti dalla voce processuale dell'imputato) che, per inficiare la valenza indiziaria di tutti gli elementi in esame, non hanno potuto che ipotizzare l'uso da parte del D. [redacted] del tutto accidentale, e cioè non connesso alla rapina, del volantino pubblicitario recante l'indiscutibile impronta dell'imputato, limitandosi poi a porre dubbi sull'effettiva presenza del volantino nella vettura del R. [redacted], dubbi che oltre a non essere legittimati da alcuna circostanza emergente dagli atti (né specificamente indicata dalle difese) risultano smentiti dalla testimonianza del R. [redacted], della cui attendibilità e verosimiglianza si è già sottolineata l'approfondita verifica dibattimentale;

delle altre testimonianze rese dai soggetti indicati dal D. [redacted] a propria difesa si è già sopra sottolineata la compatibilità con la prospettazione accusatoria (testimonianze Fa. [redacted] e C. [redacted]) o la irrilevanza per la ricostruzione del fatto (testimonianza T. [redacted]).

Non v'è alcun dubbio, infine, sulla ravvisabilità del reato contestato posto che, peraltro, le condotte riferibili all'odierno giudicabile rilevano ad integrare gli estremi dell'illecito di cui al capo di incolpazione, e invero:

le modalità esecutive della rapina - come riferite dalle persone offese/testimoni oculari - escludono ogni dubbio sulla sussistenza di tutti i relativi elementi costitutivi atteso che " ... L'elemento materiale della minaccia, ai fini della configurabilità del delitto di rapina, può ricavarsi anche dal comportamento deciso, perentorio ed univoco dell'agente, che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o di diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo, specie quando questi sia rimasto vittima di identici, precedenti delitti ..." (cfr. Cass. Pen., sez.II, 20 gennaio 1989, nr. 611, Alessio, nonché tutta la giurisprudenza sul punto assolutamente univoca), fattispecie assolutamente compatibile con il caso concreto in esame posto che trattasi di illecito in danno di istituto bancario, soggetto abitualmente bersaglio di rapine, e tenuto conto dell'inequivocabile intimidazione insita nella presenza contemporanea e minacciosa di due uomini, in tutta evidenza disposti in modo strategico all'interno dei locali della filiale, entrambi con atteggiamento di controllo e vigilanza dei movimenti dei presenti ed estremamente preparati ad affrontare contrattempi (la presenza di una bambina in tenerissima età prima, e di un anziano infartuato dopo, durante il tragitto a bordo della vettura del vicedirettore) ed imprevisi (il ritardo nell'apertura temporizzata delle casse forti), ed uno certamente armato (cfr. in particolare la descrizione fornita dalla testimone F. [redacted] M. [redacted] nella parte in cui ricordava il "qualcosa messo dietro" da quello dei due rapinatori rimasto vicinissimo alla sua persona);

18

si rimanda, per la valutazione della pericolosità degli esecutori della rapina - in ragione dell'autocontrollo di entrambi, della rapidità di decisione, della freddezza nella determinazione criminosa e della sicurezza di movimenti - a quanto sopra già esaminato in relazione alle singole azioni e modalità di realizzazione dell'illecito mentre, per quanto attiene in particolare al trattamento sanzionatorio da riservare all'odierno giudicabile, vanno aggiunti i rilievi sulla biografia criminale come emergente dai precedenti penali e giudiziari, risultando il D. [redacted] non solo gravato da numerosissime condanne per reati contro il patrimonio ed altri gravi reati quali associazione per delinquere, omicidio tentato, porto di armi, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ma anche soggetto indifferente ai benefici previsti dall'ordinamento attesa la reiterazione dei reati nonostante le numerose riduzioni di pena concesse gli per liberazione anticipata, le ammissioni al regime di semilibertà, le applicazioni della libertà vigilata e le concessioni di allontanamento dai luoghi di dimora per esercitare attività lavorativa, condizione quest'ultima di cui il D. [redacted] godeva all'epoca della rapina e di cui evidentemente approfittava, per tal modo dimostrando di utilizzare i benefici e la conseguente mobilità sul territorio - concessigli nell'ambito di programmi di reinserimento sociale di cui evidentemente l'imputato non è in grado di cogliere la portata - per preordinare rapine e preconstituirsì alibi.

Osservati, pertanto, tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133 bis c.p. in relazione alla personalità dell'imputato come fin qui delineata ed alla gravità del fatto (già sopra evidenziata e come emergente dalle modalità esecutive dell'illecito in esame giacchè commesso in più persone, con il ricorso ad armi e con una non trascurabile determinazione e pervicacia criminosa quale desumibile dalla accettazione del rischio insito nella decisione di compiere l'azione all'interno di un istituto bancario, luogo abitualmente e notoriamente presidiato da speciali sistemi di sicurezza e, ancor prima, dalla predisposizione di un accuratissimo piano di azione, organizzato sin dall'iniziale "abbordaggio" del vicedirettore addirittura sotto l'abitazione di questi, assicurandosi così la minorata difesa derivante dalla "sorpresa" dell'aggressione fuori del luogo di lavoro, e proseguito fino alla fuga finale con l'autovettura della vittima), pena congrua si stima quella di Anni 6 di reclusione ed Euro 3.000.00 di multa; consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e la sanzione accessoria ed art. 29 c.p. dell'interdizione perpetua dell'imputato dai pubblici uffici.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

Dichiara D. [redacted] A. [redacted] colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Consegue per legge ex art. 29 c.p. l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Riserva il deposito della motivazione entro giorni quindici.

Monza, 10 febbraio 2012

**Il Presidente Estensore
Dott.ssa Rosaria Pastore**

pe